

WORK SHOP

**LEGGE STABILITA' 2016
PATRIMONI AL RIPARO
EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI**

*Bologna – 18 dicembre 2015
Centro Congressi dell'Area della Ricerca (CNR)*

TERZA PARTE

EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Al giorno d'oggi le imprese operano in un contesto economico sempre più competitivo e globalizzato. I cambiamenti richiesti dal mercato non devono essere temuti, ma considerati come opportunità, purché ci sia una presa di coscienza sulla necessità di reagire sul piano della specializzazione, dell'innovazione e dell'associazione professionale. La visione tradizionale del professionista titolare di uno studio individuale è destinata via via a cedere il passo. Considerata anche la schizofrenica successione di modifiche normative, la figura del professionista "tuttologo" sembra avere, nel lungo periodo, scarse possibilità di sopravvivenza in uno scenario che richiede competenze specializzate e tempi rapidi nell'erogazione delle prestazioni richieste dalla clientela.

È venuta meno, cioè, la possibilità di affrontare le nuove sfide alla giornata, documentandosi e formandosi ogni qual volta si presenta una situazione inusuale: oggi l'imprenditore che necessita di un riscontro quasi immediato non può, né intende, aspettare: quindi in caso di lentezze e tentennamenti è molto probabile che sceglierà un altro professionista, specializzato su quella materia. In questo quadro, accanto al tradizionale studio professionale associato, stanno prendendo campo altre forme di esercizio per così dire integrato delle professioni intellettuali, tra le quali la STP, la rete d'impresa tra professionisti, il GEIE.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

La legge n. 183/2011, con le modalità nel dettaglio esplicitate nel d.m. 34/2013, ha introdotto nel nostro ordinamento le **società tra professionisti**. È stata prevista, cioè, la possibilità di costituire vere e proprie società, secondo le regole sancite dal codice civile, per l'esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico. Con questa novità è venuto meno un divieto che sussisteva da oltre 70 anni. La legge n. 1815/1939, infatti, ammetteva come unica modalità per esercitare in comune l'attività professionale quella dello studio associato. L'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge citata ha dato facoltà ai professionisti iscritti in ordini o albi di costituire società per l'esercizio delle proprie attività, avvalendosi dei modelli societari disciplinati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e cioè società semplice, società di persone (s.n.c., s.a.s.), società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.), cooperative.

Il vero elemento distintivo delle nuove STP è la possibilità di prevedere la presenza di soci investitori non professionisti (persone fisiche o giuridiche), nonché soggetti tecnici non iscritti ad albi professionali; ciò, tuttavia, purché la loro quota non superi un terzo: una cautela che si è resa necessaria proprio per evitare una “egemonia” del soggetto investitore (per definizione orientato al profitto) che possa mettere a rischio l’autonomia e l’indipendenza tipiche dei professionisti. Il superamento della soglia massima di partecipazione appena indicata costituisce causa di scioglimento della società.

Il d.m. in questione ha inoltre previsto sia un obbligo preventivo di comunicazione al cliente circa il soggetto che eseguirà la prestazione professionale (art. 4), sia alcune precisazioni riguardo al regime delle incompatibilità e ai requisiti per il socio di capitale (art. 6).

Senza addentrarsi troppo nel dettaglio, due elementi rendono *prima facie* appetibile la STP rispetto alla tradizionale associazione professionale, il primo è quello della responsabilità dei soci: attraverso la società di capitali, come noto, le responsabilità civili verso i terzi si limitano al patrimonio sociale, senza intaccare la sfera personale dei soci. Il secondo possibile vantaggio della STP rispetto allo studio associato è legato alla *governance*. La forma societaria può meglio prevedere un management esclusivamente dedicato alla programmazione dei lavori, al controllo della fatturazione e degli incassi, alla gestione dei processi di formazione, al marketing, alla comunicazione, alla deliberazione di compensi e bonus ecc. Negli studi associati, invece, questi compiti vanno sovente a sovrapporsi con le attività tipiche del professionista, coincidenza tra gestore della clientela e gestore dello studio.

CONTRATTO DI RETE

In tale quadro di integrazione professionale si inserisce il **contratto di rete**, disciplinato dall’articolo 3 commi 4 *ter*, *quater* e *quinques* della l. n. 33/2009 (di conversione del d.l. n. 5/2009) così come modificata dal d.l. 31 maggio n. 78/2010, convertito nella l.n. n. 122/2010. Tale contratto è definito come l’accordo mediante il quale più imprenditori si impegnano a collaborare per accrescere sia individualmente (come impresa) sia collettivamente (come imprese parti della rete): a) la propria capacità innovativa (intesa come possibilità per l’impresa di accedere, proprio in virtù dell’appartenenza alla rete, allo sviluppo delle proprie ovvero a nuove opportunità tecnologiche); b) la competitività sul mercato (intesa quale possibilità di incrementare la capacità concorrenziale dei membri della rete stessa nel mercato nazionale ed internazionale). Più precisamente, con tale formula aggregativa le imprese c.d. “retiste” si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio della proprie attività, oppure a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica/tecnologica, oppure ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. È evidente l’appetibilità di questo tipo di istituto soprattutto per studi piccoli o medi, che, aggregandosi, sarebbero in grado di trovare vantaggi competitivi in termini di condivisione di *corporate identity*, multidisciplinarietà, ottimizzazione di costi, gestione condivisa di alcune funzioni comuni. Il tutto, però, senza perdere la propria autonomia.

Il problema si pone per l’applicabilità di tale istituto alle professioni legate agli albi in quanto la lettera della legge sopra citata fa riferimento ad imprenditori ed imprese, e non cita i liberi professionisti iscritti ad albi professionali o comunque costituiti in forma associata per l’esercizio in comune della propria attività, con le forme di società di persone e/o di società di capitali. A conferma di ciò, le circolari 4/E del 15/2/11 e 15/E del 14/4/11 dell’Agenzia delle Entrate hanno dettato la disciplina di dettaglio dei

vantaggi fiscali, prevedendo agevolazioni in favore di imprese (e non di professionisti) che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete.

Nonostante ciò, a favore dell'applicabilità della norma, va segnalato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea non dispone deroghe al principio secondo cui l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui si collega (cfr., sui medici, Pavlov, sentenza 12 settembre 2000, C-180-184/98, punto 77; spedizionieri doganali, Commissione c. Italia, sentenza 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; ed avvocati, Wouters, sentenza 19 febbraio 2002, C-309/99, punti 44-49, Arduino, sentenza 19 febbraio 2002, C-35/99).

GEIE

Da ultimo, per quel che riguarda il **GEIE** (Gruppo Europeo di Interesse Economico), si evidenzia che questo è un sistema di collaborazione professionale e imprenditoriale tra soggetti dell'Unione Europea che, garantendo una disciplina uniforme in ogni stato membro, permette una integrazione del mercato e supera gli ostacoli di natura giuridica e tributaria. Il GEIE, istituito con regolamento del Consiglio CEE 2137/85 direttamente applicabile in ogni Stato membro, non ha personalità giuridica, ha carattere strumentale, neutralità fiscale e scopo mutualistico; conseguenza della neutralità fiscale sarà l'incapacità per il gruppo di realizzare profitti per se stesso, ossia l'assenza di uno scopo lucrativo, tratto essenziale che lo differenzia dal modello societario. In sostanza, il GEIE è un contratto di collaborazione identico in tutta la Comunità, che ha lo scopo di facilitare la cooperazione tra soggetti appartenenti a Stati diversi.

Il GEIE, quindi, può essere utilizzato da professionisti individuali o piccoli Studi ubicati in diversi Stati membri che intendano cooperare a livello europeo. L'attività del gruppo avrà carattere ausiliario e strumentale rispetto a quella dei singoli membri a cui è collegata. Detta attività è volta ad agevolare, sviluppare, e aumentarne i risultati delle attività economiche dei membri. Nel GEIE costituito tra professionisti, le prestazioni vengono rese nel rispetto delle individualità dei singoli professionisti titolari persone fisiche, e valgono per costoro le norme nazionali disciplinanti la singola professione. Il GEIE non è una società, ma il mezzo di cui i singoli professionisti si avvalgono per raggiungere, attraverso la gestione centralizzata di servizi, coordinate e puntuali prestazioni professionali in ogni angolo della UE.

In conclusione, e indipendentemente dalla forma operativa adottata, la formula vincente attualmente per i professionisti è quella di offrire un'ampia gamma dei possibili servizi in maniera altamente specializzata, in modo che il cliente possa individuare una competenza specifica in un determinato campo non sempre riscontrabile negli studi concorrenti. Insomma, in un mondo dei servizi professionali ancora piuttosto frammentato e individualista, riuscire a realizzare uno studio associato o una STP o un'altra forma di network più agile tra professionisti in Italia e/o in Europa che metta insieme professionisti in possesso di competenze di alta qualità su determinate materie sembra essere l'unica strategia premiante in un'ottica di medio – lungo periodo.

Avv. Filippo Boccioletti